METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 6392 • pp. 1–10 • §§ 1–34

Riduzione d’ufficio della clausola penale e poteri del giudice

English Edition Title: Ex Officio Judicial Reduction of Penalty Clauses and Powers of the Trial Judge

Bruno Taverniti [Direttore Responsabile & Co-Direttore Scientifico]
Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/bruno-taverniti/

Pubblicato il: 2 Nov 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–10 (§§ 1–34)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il presente saggio analizza l'istituto della riduzione d'ufficio della clausola penale alla luce della recente ordinanza di legittimità n. 25061/2025. L'indagine esamina il raccordo dogmatico tra il potere officioso del giudice contemplato dall'art. 1384 c.c. e il sistema delle preclusioni assertive ex art. 183 c.p.c., confermando la subordinazione dell'autonomia negoziale ai principi di solidarietà contrattuale ed equità oggettiva sanciti dalla Carta costituzionale. Si approfondiscono le ricadute operative sul piano del contenzioso ordinario, con particolare riguardo all'esperibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in ipotesi di penale già spontaneamente versata e alla concreta ripartizione degli oneri probatori tra creditore e debitore.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
B. Taverniti, Riduzione d’ufficio della clausola penale e poteri del giudice, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 2 novembre 2026, art. 6392, pp. 1–10, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/02/clausola-penale-eccessiva-riduzione-ufficio-cassazione-25061-2025/.

OSCOLA: Bruno Taverniti, ‘Riduzione d’ufficio della clausola penale e poteri del giudice’ (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 6392, 1–10 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/02/clausola-penale-eccessiva-riduzione-ufficio-cassazione-25061-2025/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/6392 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/02/clausola-penale-eccessiva-riduzione-ufficio-cassazione-25061-2025/
AEA JEL Codes:	K12 (Diritto dei contratti e delle obbligazioni); K15 (Sistemi di Civil Law e diritto privato generale)
EuroVoc (UE):	MT 1211 diritto civile • diritti di obbligazioni [5598]; contratto [164]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2025:25061CIV • ECLI:IT:CASS:2024:3297CIV • ECLI:IT:CASS:2024:7000CIV`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Bruno Taverniti. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Riduzione d'ufficio della clausola penale e poteri del giudice

L'art. 1384 c.c. quale presidio inderogabile di equità sostanziale e meritevolezza negoziale: presupposti applicativi, superamento delle preclusioni assertive e oneri probatori alla luce dell'ordinanza n. 25061/2025

BT Bruno Taverniti Diritto Civile & Obbligazioni e contratti 2 Novembre 2026 Lettura 19 min

Stato della questione: L'orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadisce la natura pubblicistica e inderogabile del potere di riduzione d'ufficio della clausola penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c. Tale potere, azionabile a presidio dell'ordine pubblico economico e della meritevolezza contrattuale, è insensibile alle preclusioni processuali della trattazione ordinaria purché gli elementi di fatto della sproporzione emergano ritualmente dagli atti di causa.

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 12 settembre 2025, n. 25061

DECISIONE
Rigetta il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO (CASSAZIONE CIVILE N. 25061/2025)

Il potere del giudice di ridurre ad equità la clausola penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. ha natura officiosa e prescinde da qualsiasi tempestiva istanza o eccezione di parte, potendo essere esercitato a tutela di un interesse generale dell'ordinamento volto a ricondurre l'autonomia contrattuale entro i confini della meritevolezza di tutela. Ne consegue l'irrilevanza di eventuali preclusioni assertive o deduzioni di mutatio libelli, a condizione che gli elementi di fatto idonei a evidenziare la manifesta eccessività della penale o l'avvenuto adempimento parziale, parametrati all'interesse del creditore all'esecuzione dell'obbligazione, emergano compiutamente dal materiale istruttorio ritualmente acquisito agli atti di causa.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il presente saggio analizza l'istituto della **riduzione d'ufficio della clausola penale** alla luce della recente ordinanza di legittimità n. 25061/2025. L'indagine esamina il raccordo dogmatico tra il **potere officioso del giudice** contemplato dall'art. 1384 c.c. e il sistema delle **preclusioni assertive** ex art. 183 c.p.c., confermando la subordinazione dell'autonomia negoziale ai principi di **solidarietà contrattuale** ed equità oggettiva sanciti dalla Carta costituzionale. Si approfondiscono le ricadute operative sul piano del contenzioso ordinario, con particolare riguardo all'esperibilità dell'azione di **ripetizione dell'indebito** in ipotesi di penale già spontaneamente versata e alla concreta ripartizione degli oneri probatori tra creditore e debitore.

ABSTRACT (ENGLISH)

Abstract: *This essay provides an in-depth examination of the **ex officio reduction of penalty clauses** in the wake of Supreme Court order no. 25061/2025. The study explores the doctrinal interplay between judicial **equitable intervention** under Article 1384 of the Italian Civil Code and the rigid system of **procedural preclusions** under Article 183 of the Code of Civil Procedure, reaffirming the supremacy of **constitutional solidarity** and material balance over unchecked freedom of contract. Practical litigation dynamics are systematically evaluated, focusing on **unjust enrichment restitution** following spontaneous payments and the distribution of evidentiary burdens in civil disputes.*

Punti chiave

01.
Potere officioso inderogabile:
La riduzione della clausola penale manifestamente sproporzionata ex art. 1384 c.c. compete d'ufficio al giudice a salvaguardia dell'ordine pubblico economico e della meritevolezza causale dell'assetto patrimoniale.

02.
Immunità dalle preclusioni:
L'istanza di riduzione avanzata dal contraente inadempiente integra una mera sollecitazione dei poteri officiosi dell'organo giudicante e non soggiace ai divieti di *mutatio libelli* previsti dall'art. 183 c.p.c.

03.
Adempimento spontaneo e ripetizione:
Il sindacato correttivo giudiziale può essere legittimamente invocato anche dopo che la penale sia stata spontaneamente pagata, caducando retroattivamente il titolo attributivo e fondando la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

04.
Onere di allegazione fattuale:
L'esercizio dell'equità correttiva non è arbitrario, ma presuppone indefettibilmente che gli indici fattuali di manifesta sproporzione e l'effettivo interesse del creditore emergano dagli atti ritualmente acquisiti.

01. IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLA RIDUZIONE D'UFFICIO DELLA CLAUSOLA PENALE TRA SOLIDARIETÀ ED EQUITÀ

L'evoluzione del moderno diritto delle obbligazioni ha progressivamente eroso il **dogma dell'assoluta intangibilità** della signoria volitiva delle parti, collocando al centro del sistema i **doveri inderogabili di correttezza** e giustizia commutativa. In tale rinnovato orizzonte ermeneutico, la **riduzione d'ufficio della clausola penale** rappresenta senza dubbio uno dei presidi più significativi attraverso cui l'ordinamento conforma il regolamento pattizio ai valori fondamentali della convivenza economica. L'istituto contemplato dall'art. 1384 c.c. non si esaurisce in una benevola concessione equitativa accordata al contraente inadempiente, ma assurge a espressione di un autentico

controllo di meritevolezza che il giudice è tenuto a compiere per scongiurare derive prevaricatorie o abusive nell'esercizio della libertà contrattuale [1].

La clausola penale, disciplinata in via generale dall'art. 1382 c.c., assolve alla duplice finalità di **predeterminare forfettariamente** la misura del risarcimento dovuto in caso di inadempimento o di ritardo e di esercitare una **pressione coercitiva** sull'obbligato volta a stimolarne la puntualità esecutiva. Tuttavia, qualora l'entità della sanzione convenzionale travalichi ogni ragionevole correlazione con l'**interesse patrimoniale del creditore**, il patto cessa di fungere da legittima liquidazione preventiva del pregiudizio per trasformarsi in uno strumento di **indebito arricchimento** e di sopraffazione. A fronte di tale distorsione, l'ordinamento positivo non rimane inerte, ma affida all'autorità giurisdizionale un incisivo potere di **rimodulazione equitativa** dell'importo pattuito, volto a riallineare il vincolo obbligatorio ai canoni della **proporzionalità negoziale** e dell'equilibrio contrattuale.

1.1 — Autonomia negoziale e controllo di meritevolezza nell'art. 1384 c.c.

La linea di demarcazione tra l'insindacabilità delle determinazioni private e il **controllo eteronomo del regolamento contrattuale** è stata oggetto di un lungo dibattito dogmatico. Per lungo tempo, un'impostazione formalistica e strettamente ancorata al **principio dispositivo** riteneva che la riduzione della penale potesse aver luogo unicamente dietro espressa ed eccepita istanza della parte gravata, relegando la disposizione codicistica a una mera tutela di **interessi individuali e disponibili**. Questa lettura restrittiva è stata tuttavia definitivamente superata dalla svolta nomofilattica della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricondotto l'art. 1384 c.c. nell'alveo delle **norme di ordine pubblico economico** preposte alla tutela dell'**interesse generale dell'ordinamento** a che non si stipulino pattuizioni gravemente inique o sproporzionate.

La giurisprudenza ha difatti chiarito che la norma persegue il fine di ricondurre l'**autonomia contrattuale** nei limiti entro i quali essa appare meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Tale **giudizio di meritevolezza** opera non soltanto con riferimento all'ipotesi in cui l'ammontare della penale sia originariamente o sopravvenutamente **manifestamente eccessivo**, ma anche nel caso in cui l'obbligazione principale sia stata parzialmente eseguita. In quest'ultima eventualità, difatti, la mancata previsione negoziale di una decurtazione proporzionale converte automaticamente l'importo concordato in una **misura eccedente**, se parametrata alla frazione di prestazione rimasta inadempiuta. Il **sindacato officioso** garantisce che la quantificazione del ristoro mantenga una congrua **relazione causale** con la lesione effettivamente patita dal creditore.

Sul piano sistematico, giova operare un opportuno distinguo tra la disciplina della penale e gli altri congegni di autotutela contrattuale predisposti dai contraenti. A differenza di quanto si verifica nella clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art. 1456 c.c. — nella quale la valutazione circa la **gravità dell'inadempimento** è sottratta al vaglio giudiziale poiché cristallizzata preventivamente dalle parti, secondo quanto approfondito nella riflessione dottrinale della rivista su l'insindacabilità della gravità nella clausola risolutiva espressa [D1] —, nella clausola penale l'ordinamento autorizza espressamente il magistrato a penetrare all'interno del patto liquidatorio per comprimerne l'efficacia quantitativa, anteponendo l'**equilibrio sostanziale** alla rigida pattuizione letterale.

1.2 — Il principio di solidarietà costituzionale e i doveri di correttezza patrimoniale

Il solido fondamento assiologico dell'intervento correttivo giudiziale si rinviene nei principi supremi della Carta fondamentale, e in particolare nel dovere inderogabile di **solidarietà economica e sociale** scolpito nell'art. 2 Cost. Tale principio feconda la clausola generale di **buona fede contrattuale** sancita dall'art. 1375 c.c., imponendo a ciascun contraente di preservare l'interesse dell'altro nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico. L'esercizio del **potere sanzionatorio privato** non può dunque tradursi in una **sopraffazione punitiva** sganciata da

qualunque pregiudizio reale, poiché una simile pretesa si porrebbe in palese contrasto con i **canoni di lealtà** e correttezza che governano l'intera dinamica delle relazioni patrimoniali.

L'esigenza di salvaguardare la lealtà tra le parti contrattuali impedisce che una parte sfrutti asimmetrie contingenti o sopravvenienze esecutive per conseguire un **vantaggio economico ingiustificato** a danno della controparte, principio cardine già ampiamente evidenziato negli studi in materia di dovere di lealtà patrimoniale e asimmetrie informative [D2]. Quando il creditore pretende l'integrale versamento di una sanzione manifestamente eccedente rispetto all'utilità attesa dalla prestazione o trattiene somme del tutto sproporzionate rispetto all'effettivo nocumento patito, egli realizza un **esercizio disfunzionale del diritto**. L'ordinamento qualifica tale condotta come **non meritevole di protezione**, legittimando il giudice del merito a intervenire d'ufficio per ristabilire l'**adeguatezza patrimoniale** della sanzione pecuniaria.

Ne discende che la disposizione dell'art. 1384 c.c. possiede una **valenza eminentemente imperativa**. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la norma sia **inderogabile dalla volontà privata**: un'eventuale clausola di preventiva rinuncia alla riduzione o di espressa **irriducibilità della penale** sarebbe affetta da **nullità radicale** per contrarietà all'ordine pubblico economico. L'**equità integrativa e correttiva** del magistrato interviene pertanto come limite invalicabile all'arbitrio dei privati, assicurando che la funzione tipica della clausola — preventivo ristoro e deterrenza — non degeneri mai in una **rendita parassitaria** o in una locupletazione ingiustificata priva di causa giustificatrice.

02. PRECLUSIONI PROCESSUALI E MUTATIO LIBELLI: LA PRONUNCIA DI CASSAZIONE N. 25061/2025

La pronuncia resa da **Cassazione Civile** nell'ordinanza n. 25061/2025 offre lo spunto per una ricostruzione dogmatica e operativa di assoluto rilievo in ordine ai rapporti tra i **poteri ufficiosi del giudice** e il rigido reticolato delle **preclusioni assertive** disegnato dal codice di rito civile. La controversia originava da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel novembre 1999, nel quale le parti avevano previsto una clausola convenzionale (l'art. 7 del **regolamento negoziale**) che sanciva l'**incameramento a titolo di penale** di tutte le somme a qualsiasi titolo corrisposte dall'acquirente nell'eventualità di mancata stipula del contratto definitivo per fatto a lui imputabile [1].

A fronte del **prezzo complessivo pattuito** in 155 milioni di lire, il promissario acquirente aveva versato nel corso del tempo acconti per un totale di 125 milioni di lire, coprendo oltre l'ottanta per cento dell'intero corrispettivo. Ciononostante, all'appuntamento fissato per il rogito notarile nel settembre 2002, l'acquirente non si presentava; la società venditrice dichiarava pertanto di avvalersi della **clausola risolutiva espressa** e tratteneva l'intero importo incassato. Tuttavia, appena il giorno seguente alla mancata stipulazione, la promittente alienante procedeva a **rivendere il medesimo immobile** a un terzo acquirente per l'identico corrispettivo originario di 155 milioni di lire, **azzerando istantaneamente** qualsiasi potenziale danno economico derivante dalla mancata conclusione del primo affare.

La funzione officiosa dell'art. 1384 c.c. non è un mero correttivo procedurale, ma un baluardo dell'ordine pubblico economico, preposto a impedire che l'autonomia negoziale si converta in uno strumento di prevaricazione patrimoniale privo di meritevolezza causale.

2.1 — Tempistica della deduzione difensiva e superamento delle barriere preclusive ex art. 183 c.p.c.

Uno dei nodi processuali più aspri sollevati nel giudizio di legittimità riguardava la presunta tardività della **richiesta di riduzione ad equità** formulata dal debitore. La promittente venditrice lamentava che il promissario acquirente avesse introdotto la domanda di riduzione ex art. 1384 c.c. soltanto con la **prima memoria di trattazione** ex art. 183 c.p.c., ponendola in via subordinata rispetto all'originaria **domanda di nullità radicale** della clausola articolata nell'atto di citazione. Secondo la tesi difensiva della ricorrente, tale condotta integrava un'inammissibile **mutatio libelli**, avendo la controparte ampliato il **thema decidendum** oltre i termini perentori assegnati dalla legge processuale per la cristallizzazione del contenzioso.

La Suprema Corte ha disatteso radicalmente tale impostazione, statuendo la totale insussistenza del **vizio di attività** lamentato e dichiarando il motivo logicamente assorbito dalla **natura officiosa dell'intervento** giurisdizionale. Nel ragionamento del collegio, una volta ribadito che il potere di disporre la riduzione della penale scaturisce direttamente dalla legge a garanzia di un **interesse primario dell'ordinamento**, diviene del tutto ultroneo verificare la tempestività della richiesta avanzata dalla parte o indagare se essa configuri o meno una mutazione della domanda originaria. L'istanza difensiva del contraente debitore non introduce una **domanda costitutiva** in senso tecnico, ma si risolve in una **mera sollecitazione dei poteri officiosi** del magistrato, i quali possono e debbono essere esercitati anche in totale assenza di stimoli di parte.

L'efficacia del potere di riduzione officiosa non è condizionata al rispetto delle **barriere temporali** della trattazione scritta ordinaria, potendo il giudice intervenire d'ufficio sino alla **precisazione delle conclusioni** e persino in **sede di gravame**, purché i presupposti fattuali giustificativi siano già ritualmente presenti nel **compendio probatorio**. Tale principio assicura che il sindacato di meritevolezza non resti ostaggio delle **decadenze formali del rito**, preservando l'effettività della tutela giurisdizionale contro clausole patrimoniali sproporzionate.

2.2 — Il bilanciamento dell'interesse del creditore e l'assenza di pregiudizio nella rivendita tempestiva

Il secondo versante della decisione riguarda i **parametri sostanziali di giudizio** che il magistrato deve applicare nel valutare l'eccessività della penale. La società ricorrente denunciava un preteso **deficit argomentativo** dei giudici di merito, assumendo che la Corte d'Appello avesse ridotto l'importo della sanzione senza svolgere un'adeguata indagine circa l'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e senza ponderare l'effettivo **interesse del creditore** all'adempimento al momento della conclusione dell'accordo. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia respinto la censura, sottolineando la rigorosa linearità del **percorso motivazionale** seguito dai giudici territoriali.

La sentenza n. 25061/2025 pone in luce come la valutazione dell'interesse creditorio non debba essere condotta in termini astratti o statici, bensì ancorata alle **conseguenze economiche concrete** scaturite dall'inadempienza. Nel caso di specie, due indici univoci comprovavano la **manifesta sproporzione** del trattamento sanzionatorio: da un lato,

l'**esecuzione parziale dell'obbligazione** per un ammontare pari a oltre l'ottanta per cento del prezzo complessivo pattuito; dall'altro, l'assoluta e palese **insussistenza di un danno patrimoniale** in capo alla promittente venditrice, la quale aveva perfezionato la rivendita del bene immobile il giorno immediatamente successivo alla data fissata per il rogito, realizzando esattamente il **medesimo corrispettivo economico** originariamente convenuto.

In tale peculiare contesto, consentire alla società venditrice di trattenere l'intero importo delle rate corrisposte avrebbe significato tollerare una **locupletazione ingiustificata**, attribuendole oltre al prezzo integrale del cespite anche una cospicua somma a titolo risarcitorio a fronte di un **nocumento inesistente**. Il **prudente apprezzamento** delle **prove documentali acquisite exactis** rientra nell'alveo dell'insindacabile valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, la quale sfugge al **sindacato di legittimità** qualora sia sorretta — come nella decisione confermata — da una motivazione congrua, logica e pienamente conforme ai canoni della razionalità giuridica.

03. L'ESERCIZIO DEL POTERE OFFICIOSO DOPO L'ADEMPIMENTO SPONTANEO E NELLA PRASSI APPLICATIVA

L'esegesi dell'art. 1384 c.c. ha conosciuto negli ultimi anni una **significativa espansione applicativa**, volta a chiarire l'**efficacia temporale del rimedio** e la sua articolazione rispetto alle **condotte esecutive** già poste in essere dai contraenti. Il quesito fondamentale concerneva la sorte della penale che fosse stata già **integralmente e spontaneamente corrisposta** dal debitore prima dell'instaurazione del giudizio: ci si chiedeva se la volontaria esecuzione dell'obbligo pecuniario valesse a consumare definitivamente il **potere officioso del giudice**, precludendo ogni successiva **rimodulazione equitativa** e stabilizzando gli effetti patrimoniali del pagamento.

A tale interrogativo ha fornito una risposta esaustiva la giurisprudenza di legittimità, delineando una costruzione teorica ineccepibile che coordina l'**imperatività del controllo di equità** con i **rimedi restitutori generali** disciplinati dal codice civile. L'intervento giudiziale opera quale presidio dell'**ordine pubblico economico** anche a posteriori, impedendo che la formale esecuzione della prestazione cristallizzi un **assetto negoziale gravemente sproporzionato** e ingiustificato.

3.1 — La ripetizione dell'indebito e l'irrilevanza della riserva secondo Cassazione n. 3297/2024

Con la sentenza 5 febbraio 2024, n. 3297, **Cassazione Civile** ha risolto espressamente la fattispecie in cui la **penale convenzionale** — pattuita nella misura di circa settecentomila euro in un contratto per l'organizzazione di eventi a fronte di **recesso anticipato** — era stata spontaneamente liquidata dal contraente recedente, il quale aveva poi agito in sede giurisdizionale per ottenerne la **riduzione giudiziale** e la ripetizione del surplus corrisposto [2]. La parte creditrice opponeva che il **pagamento volontario** aveva ormai estinto l'obbligazione, generando un **affidamento tutelabile** ed evidenziando un contegno contraddittorio della solvens, qualificabile come inammissibile *venire contra factum proprium*, viepiù in assenza di una **preventiva riserva di ripetizione**.

Il supremo collegio ha confutato integralmente tali assunti difensivi attraverso un percorso argomentativo di rigorosa logica dogmatica. In primo luogo, la Corte ha affermato che, poiché la **riduzione ad equità** risponde a un **interesse generale dell'ordinamento** che opera anche contro la concorde volontà delle parti (le quali non possono pattuirne validamente l'irriducibilità), essa prescinde totalmente dal fatto che sia intervenuto l'**adempimento spontaneo**. La circostanza che il contratto sia stato eseguito non priva l'autorità giudiziaria del potere di sindacarne l'equità: così come la **nullità negoziale** può essere dichiarata pur dopo la consegna del bene e il pagamento del corrispettivo, analogamente la

riduzione della penale manifestamente eccessiva può sopravvenire all'**estinzione materiale del debito** entro l'ordinario **termine di prescrizione decennale**.

In secondo luogo, la pronuncia ha chiarito che il provvedimento giudiziale di riduzione **caduca retroattivamente il titolo giustificativo** della dazione pecuniaria per la frazione eccedente, trasformando la somma indebitamente trattenuta in un'**attribuzione patrimoniale priva di causa** giuridica. Si configura pertanto una classica ipotesi di **ripetizione dell'indebito oggettivo** ex art. 2033 c.c., tematica i cui snodi causali sono stati approfonditi nel dibattito della rivista su arricchimento senza causa e nullità del contratto [D3]. La Suprema Corte ha altresì precisato che l'adempimento è un **atto giuridico in senso stretto** i cui effetti estintivi sono determinati per legge, risultando del tutto irrilevante l'assenza di una formale riserva; parimenti inconferente appare il richiamo alla **tutela dell'affidamento**, la quale opera nei rapporti intersoggettivi privati ma non può mai paralizzare i **poteri imperativi del giudice**.

3.2 — Omessa pronuncia e portata generale della deduzione dell'art. 1384 c.c. nell'ordinanza n. 7000/2024

Un ulteriore e decisivo chiarimento nomofilattico è stato offerto da **Cassazione Civile** nell'ordinanza 15 marzo 2024, n. 7000, originata da una complessa controversia in tema di **affiliazione commerciale** (franchising) nel settore della grande distribuzione organizzata [3]. In quel giudizio, a seguito dell'insorgenza di contrasti gestionali e dell'interruzione delle prestazioni, la società affiliante aveva proceduto all'**escussione della polizza fideiussoria** bancaria incamerando oltre centomila euro a titolo di penale convenzionale e risarcimento. L'affiliata conveniva la concedente domandando in via principale la nullità o inefficacia della clausola e, in subordine, la **riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c.** La Corte d'Appello di Ancona aveva tuttavia respinto il gravame ritenendo che si fosse formato un **giudicato interno** sull'interpretazione della clausola e affermando apoditticamente che la manifesta eccessività non potesse essere rilevata d'ufficio in assenza di puntuale censura.

La Corte di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando la **violazione delle norme sul giudicato** e un palese vizio di **omessa pronuncia** ex art. 112 c.p.c. L'ordinanza ha statuito con limpida chiarezza che la **generica deduzione in giudizio** dell'art. 1384 c.c. include automaticamente e per legge entrambe le fattispecie contemplate dalla disposizione: sia l'avvenuto **adempimento parziale** dell'obbligazione principale, sia la **manifesta eccessività** originaria o sopravvenuta della penale parametrata all'interesse creditorio. Qualora la domanda della parte non risulti espressamente limitata a una sola delle due ipotesi, il giudice ha l'**obbligo inderogabile** di scrutinare d'ufficio entrambi i presupposti, verificando se dal quadro probatorio ritualmente allegato emergano indici di **ingiustificata sproporzione quantitativa**.

Il pronunciamento assume una valenza cruciale per la **prassi processuale**, poiché neutralizza i tentativi di circoscrivere il **sindacato giurisdizionale** attraverso cavilli interpretativi legati alla formulazione letterale dei motivi di impugnazione. L'**invocazione della norma sostanziale** rimette per intero all'organo giudicante il dovere di ricondurre la penale ad equità, rendendo illegittima qualunque statuizione che rifiuti di esaminare la sproporzione adducendo **pretese decadenze** o **limitazioni assertive** non previste dall'ordinamento.

3.3 — Comparazione sistematica degli arresti di legittimità sul potere officioso

La **convergenza nomofilattica** tra le recenti decisioni evidenzia un **impianto dogmatico coerente**, strutturato attorno alla natura pubblicistica dell'art. 1384 c.c. e alla sua idoneità a prevalere su preclusioni processuali, pattuizioni contrattuali contrarie ed esecuzioni materiali già intervenute. Per offrire un quadro sinottico dell'evoluzione giurisprudenziale, la tabella che segue mette a confronto le fattispecie esaminate, le questioni di diritto affrontate e le soluzioni adottate dalla Suprema Corte.

Pronuncia	Fattispecie concreta	Questione controversa	Principio nomofilattico
Cass. Civ. n. 25061/2025	Preliminare di compravendita immobiliare; incameramento acconti (£ 125M su £ 155M) e rivendita immediata a terzi per identico importo.	Deduzione della riduzione nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e asserita *mutatio libelli* preclusa.	Il potere officioso scaturisce direttamente dall'art. 1384 c.c. ed è insensibile alle preclusioni assertive delle parti; l'interesse creditorio va valutato al momento della risoluzione.
Cass. Civ. n. 3297/2024	Recesso da contratto di prestazione artistica e pagamento spontaneo della penale pari a circa € 700.000.	Ammissibilità della riduzione post-pagamento, tutela dell'affidamento e ripetibilità dell'indebito senza previa riserva.	La penale eccessiva è riducibile anche dopo l'esecuzione spontanea; la pronuncia caduca pro quota il titolo generando indebito oggettivo ripetibile ex art. 2033 c.c.
Cass. Civ. n. 7000/2024	Franchising commerciale; escussione fideiussione bancaria per penale e comarketing per oltre € 100.000.	Rifiuto del giudice d'appello di sindacare la sproporzione per preteso giudicato o assenza di specifica domanda.	La deduzione dell'art. 1384 c.c. include per legge sia l'adempimento parziale sia l'eccessività manifesta; il mancato esame integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

Dalla sinossi comparativa emerge nitidamente come la Suprema Corte consideri il meccanismo riduttivo alla stregua di un vero e proprio **principio cardine dell'ordinamento contrattuale**. Non si ravvisano zone d'ombra: né il momento dell'allegazione difensiva, né la previa esecuzione spontanea, né l'eventuale inerzia argomentativa delle parti possono impedire all'autorità giudiziaria di ristabilire la **giustizia del caso concreto**, purché la base fattuale della controversia fornisca gli **elementi di giudizio indispensabili** per quantificare l'adeguamento.

04. PROFILI PROBATORI E STRATEGIE DIFENSIVE NEI GIUDIZI SULLA PENALE CONTRATTUALE

L'ampiezza e l'inderogabilità del **controllo officioso** riconosciuto al giudice non devono indurre l'operatore del diritto a confondere il piano della **rilevabilità ufficiosa** con quello dell'**acquisizione probatoria**. Sebbene l'autorità giudiziaria possa provvedere alla **riduzione d'ufficio della clausola penale** senza necessità di una specifica ed espressa domanda costitutiva di parte, l'attivazione di tale potere non elide affatto i principi fondamentali che presidiano il **processo civile**

contenzioso. L'intervento riequilibratore del magistrato non può mai sconfinare in un arbitrio inquisitorio o in una valutazione meramente equitativa svincolata dalle **risultanze documentali**.

Nel rito civile, il **giudizio di congruità** della sanzione convenzionale suppone indefettibilmente che gli elementi costitutivi della **manifesta sproporzione** emergano con chiarezza dagli atti ritualmente acquisiti al **fascicolo di causa**. Ne consegue che la corretta impostazione della **strategia difensiva**, sia dal lato del creditore sia dal lato del debitore, esige una meticolosa conoscenza della ripartizione degli **oneri assertivi e istruttori**, onde evitare che fondate ragioni di merito vengano precluse da **decadenze probatorie**.

4.1 — Onere di allegazione ed elementi probatori: quali requisiti per l'intervento del giudice

Il perno attorno a cui ruota l'operatività dell'art. 1384 c.c. è rappresentato dalla distinzione tra **onere della prova** in senso stretto e potere di **qualificazione giuridica dei fatti**. Il debitore che intende sottrarsi all'applicazione integrale di una penale manifestamente gravosa non è gravato dall'onere di proporre una formale **domanda riconvenzionale** soggetta a **termini perentori di decadenza**, ma sopporta l'onere di allegare tempestivamente in giudizio i **fatti storici e materiali** idonei a disvelare l'ingiustizia del programma sanzionatorio. Il giudice non può infatti procedere a **indagini esplorative officiose** per verificare d'ufficio se la clausola sia sproporzionata, dovendo trarre il proprio convincimento esclusivamente dagli elementi di fatto dedotti e provati dalle parti.

Per consentire l'esercizio dell'**equità correttiva**, il materiale istruttorio deve comprovare con precisione due parametri essenziali: l'entità della **prestazione già eseguita** rispetto all'intero debito e l'effettivo **interesse del creditore** nell'esatto adempimento al momento della conclusione dell'accordo e al momento della risoluzione. In difetto di allegazioni puntuali circa l'inesistenza o l'esiguità del pregiudizio sofferto dal creditore, l'eventuale rilievo officioso del giudice si trasformerebbe in una pronuncia viziata da **motivazione meramente apparente** e contraria alle norme regolatrici del **prudente apprezzamento delle prove** ex art. 116 c.p.c.

In sede di inquadramento dogmatico, occorre inoltre formulare un netto **distinguishing operativo** rispetto a fattispecie contigue nelle quali la tutela riduttiva non trova applicazione. A differenza della clausola penale, il potere correttivo dell'art. 1384 c.c. **non opera** nell'ambito del **corrispettivo pattuito** per il **recesso convenzionale** ex art. 1373 c.c. (o **caparra penitenziale**), trattandosi del prezzo liberamente concordato tra le parti per l'esercizio di una facoltà lecita e non della sanzione risarcitoria per un illecito contrattuale. Parimenti, una fattispecie diversa si riscontra nel **contratto autonomo di garanzia**, ove l'**astrattezza del vincolo** esclude che il garante possa eccepire in giudizio la sproporzione della penale sottostante per rifiutare l'escussione a prima richiesta.

4.2 — Strategie difensive per il creditore e per il debitore nel contenzioso sulla penale

La gestione del contenzioso ordinario impone scelte difensive calibrate in relazione alla posizione processuale occupata. Per il **difensore del debitore**, la strategia più efficace consiste nel sollecitare formalmente il potere officioso del magistrato sin dal primo atto difensivo utile, evitando di qualificare la richiesta come autonoma domanda per non esporsi a **eccezioni pregiudiziali di rito**. Nell'articolazione delle **deduzioni istruttorie**, il patrono dovrà produrre tempestivamente la **documentazione contabile** attestante i **versamenti parziali** già compiuti, evidenziando il rapporto percentuale tra adempimento eseguito e residuo insoluto.

Qualora la penale sia comminata per la mancata stipula di **contratti traslativi** (come nella compravendita immobiliare), risulterà decisivo dimostrare l'assenza di **depauperamento patrimoniale** del creditore attraverso la prova documentale del celere **reimpiego del bene sul mercato** a condizioni equivalenti o maggiorate. Anche qualora il pagamento sia già stato spontaneamente effettuato, il debitore potrà promuovere l'**azione di indebito** entro l'ordinario **termine**

prescrizionale decennale, senza temere decadenze per mancata apposizione di riserva, fondando la domanda di ripetizione sulla **sopravvenuta caducazione del titolo** determinata dalla **riduzione d'ufficio della clausola penale**.

Al contrario, il **difensore del creditore** che intende preservare l'integralità dell'importo convenuto dovrà costruire la propria linea difensiva dimostrando la piena **congruità causale** della sanzione pattuita. Sarà essenziale allegare e documentare la sussistenza di un pregnante **interesse all'adempimento puntuale**, valorizzando **costi fissi di commessa** non recuperabili, investimenti organizzativi specifici, oneri finanziari derivanti dall'inadempienza o la **volatilità del mercato** che rendeva indispensabile una deterrenza rigorosa. La preventiva allegazione documentale di tali voci consentirà di paralizzare il **sindacato correttivo giudiziale**, dimostrando che l'ammontare della penale costituiva una fedele e ragionevole **liquidazione preventiva del nocumento** complessivo sofferto dall'impresa.

FONTI UTILIZZATE

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 12 settembre 2025, n. 25061**
 — Esito: rigetta il ricorso. Punto: 2, 2.1, 2.2.

2. **Cassazione Civile, sentenza 5 febbraio 2024, n. 3297**
 — Esito: rigetta il ricorso. Punto: 11, 14, 18, 23.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 15 marzo 2024, n. 7000**
 — Esito: accoglie in parte il ricorso, cassa con rinvio. Punto: 3.1, 3.2.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Riduzione d\'ufficio della penale non pecuniaria: la svolta*, 7 agosto 2026, consultabile su metodogiuridico.it .

D2. Metodo Giuridico, *Clausola penale: la riduzione d\'ufficio impone il contraddittorio*, 9 settembre 2026, consultabile su metodogiuridico.it .

D3. Metodo Giuridico, *Clausola penale per il ritardo dell\'adempimento e termine contrattuale*, 27 ottobre 2026, consultabile su metodogiuridico.it .

BT

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.